Estremi: Cassazione civile , sez. Unite, 18/09/2026, (ud. 26/05/2026, dep. 18/09/2026), n. 25565

Sentenza

FATTI DI CAUSA

1. Ta.Lu., cessato il rapporto di lavoro subordinato, aveva proposto all'INPS, in data 5 ottobre 2020, domanda di indennità mensile NASpI, accolta in data 14 ottobre 2020, quindi, aperta la partita IVA per l'esercizio di attività libero professionale di avvocato in data 16 febbraio 2021, aveva presentato, in data 10 maggio 2021, domanda di anticipazione della NASpI per attività autonoma, in specie libero professionale, respinta dall'Inps per tardività.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.738 dell'8 marzo 2023, ha declinato la giurisdizione ritenendo che si vertesse in tema di giurisdizione di legittimità dell'atto amministrativo.

3. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto, con l'ordinanza in epigrafe indicata solleva il conflitto di giurisdizione sul rilievo che l'oggetto complessivo della domanda introdotta con il ricorso introduttivo, consistente nel riconoscimento del diritto al pagamento, nella misura di legge, in forma dilazionata o in unica soluzione, della prestazione indennitaria denominata Naspi, inerisce a una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo.

4. L'Ufficio del Pubblico Ministero ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

5. L'INPS ha depositato memoria difensiva e memoria illustrativa adesiva alle conclusioni del PG.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Correttamente il Tribunale Amministrativo Regionale milanese ha ritenuto che l'oggetto della domanda giurisdizionale proposta dal Ta.Lu. sia costituita dal riconoscimento del diritto soggettivo al pagamento, nella misura di legge, in forma dilazionata o in unica soluzione, della prestazione indennitaria di disoccupazione c.d. NASpI.

7. In tal senso, deve rilevarsi che nessun dubbio può sussistere circa la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica soggettiva diretta ad ottenere la prestazione rivendicata dagli assicurati nelle controversie come quella in esame, atteso che l'Istituto accerta la sussistenza o meno dei requisiti della prestazione medesima senza esercitare, al riguardo, alcuna discrezionalità (cfr., sulla prestazione in argomento, ex aliis: Cass.31 marzo 2025, n. 8422; Cass. 21 gennaio 2025, n. 1445; Cass. 6 dicembre 2024, n. 31398; nonché: Corte Cost., 20 maggio 2024, n. 90; Corte Cost., 14 ottobre 2021, n. 194).

8. La circostanza per cui la denominazione degli atti con i quali l'Ente previdenziale, al quale è demandata la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi per la configurazione di detto diritto, sia quella di provvedimento non converte l'azione amministrativa in attività concessoria né muta la natura giuridica della situazione giuridica soggettiva piena dell'avente diritto.

9. La domanda di condanna al pagamento di prestazione contro la disoccupazione è, invero, volta a far valere una posizione creditoria correlata ad un diritto soggettivo previsto dalla legge che: a) ai fini del suo riconoscimento richiede la verifica, da parte dell'Ente previdenziale, della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; b) per sua natura, non è suscettibile di essere affievolito dal potere di autorizzazione dell'ente erogatore che non esercita, in merito, valutazioni discrezionali neppure tecniche.

10. Del resto, risulta consolidata ed acquisita la giurisprudenza di legittimità secondo cui gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della

legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato (ex plurimis, Cass. 10 giugno 1999, n. 5725; Cass. 6 agosto 2004 n. 15267; Cass. 10 febbraio 2006, n. 3404).

11. È di tutta evidenza, quindi, che la devoluzione della questione investe il giudicante dell'intera controversia, imponendogli, nell'ambito del potere dispositivo delle parti, di verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge, senza che tale indagine possa in alcun modo essere limitata dalla determinazione e dalla relativa motivazione adottata in sede amministrativa (ex multis: Cass., 24 settembre 2010, n. 20227; Cass., 8 luglio 2019, n. 18314; Cass., 23 luglio 2015, n. 15521; Cass., 13 febbraio 2013, n. 3540).

12. Ne discende, dunque, che la giurisdizione è del giudice ordinario, atteso che, in materia di attribuzione (e revoca) o meno dell'indennità NASpI, in forma rateale o in forma anticipata, l'Istituto emana un atto di mera certazione dell'esistenza o meno dei requisiti formali e sostanziali del diritto alla prestazione richiesta, senza alcun esercizio di discrezionalità.

13. In definitiva, dalla natura della posizione giuridica soggettiva rispetto alla richiesta dell'indennità c.d. NASpI (sia in forma rateale che in unica soluzione, c.d. anticipata) e proprio in virtù del petitum sostanziale della controversia, discende la giurisdizione del giudice ordinario, in specie ai sensi dell'art. 442 c.p.c., non rilevando affatto la prospettazione dell'assicurato ricorrente.

14. Va, dunque, cassata la declinatoria della giurisdizione, affermata la giurisdizione del giudice ordinario e le parti rimesse innanzi al giudice ordinario, al quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio sul conflitto, per avere in questa sede l'INPS svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, per l'effetto cassa la sentenza n.738 dell'8 marzo 2023 del Tribunale di Milano, e rimette le parti innanzi al giudice ordinario con termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del 26 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2026.

© Copyright Giuffrè 2026. Tutti i diritti riservati P.IVA 00829840156